



Il Fisco semplice

u. 12
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

ESSERE "PROTAGONISTI ATTIVI" NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: GLI OBIETTIVI E LE PROPOSTE DI CONFCOMMERCIO

1. Introduzione: Il momento che stiamo vivendo

La riforma fiscale varata dal Governo è un processo in pieno corso, avviato con la Legge Delega n. 111 del 2023, e in fase di attuazione con i primi **21 decreti legislativi già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore.**

Si tratta di una riforma strutturale ed ambiziosa, che incide, profondamente, sul sistema tributario del nostro Paese. Ma, soprattutto, è una riforma che richiede di essere **"protagonisti attivi"**, dentro e fuori le Istituzioni.

Per funzionare davvero, questa riforma ha bisogno di interpreti, di soggetti capaci di guidarla sul territorio, di accompagnarla nella vita quotidiana delle imprese e dei lavoratori.

E Confcommercio c'è, perché è uno di questi soggetti!

2. Le imprese e gli intermediari: non spettatori, ma "protagonisti"

Le imprese non sono destinatarie passive di questo nuovo impianto del sistema fiscale del nostro Paese. Al contrario, sono chiamate ad assumere un ruolo attivo: a comprendere le novità, a sfruttarne le opportunità, ad integrarle nella propria gestione aziendale.

Ed accanto a loro ci sono gli intermediari - le nostre società di servizi, le nostre Associazioni territoriali - che ogni giorno interpretano norme, semplificano adempimenti, costruiscono fiducia. Sono presidi reali sul territorio. Sono, già oggi, il primo strumento di attuazione concreta della riforma fiscale.

3. Confcommercio: un ruolo che è già attivo e che va rafforzato

In questo contesto, **Confcommercio** non si è limitata ad assistere. Ha scelto, da subito, di essere **"protagonista attiva"**, attraverso una strategia ben definita:

- › **ha partecipato al confronto istituzionale con proposte ed osservazioni tecniche;**
- › **ha costruito momenti formativi e strumenti operativi per accompagnare i propri associati;**

L'aforisma del mese

La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica.

– Luigi Einaudi

- › **ha dato lettura politica e concreta alla riforma fiscale, con una visione di Sistema.**

Oggi il nostro obiettivo è **rafforzare questo protagonismo**, diventando parte attiva del processo di attuazione, con **tre grandi missioni**:

- › **Orientare l'attuazione verso la semplicità e l'equità.**
- › **Proteggere e rafforzare le imprese, soprattutto quelle più piccole.**
- › **Costruire un nuovo patto fiscale tra Stato e contribuente.**

4. **Le priorità della Confederazione**

Vediamo alcuni dei nostri principali obiettivi in questa fase attuativa della riforma fiscale.

A. **Semplificare davvero.**

Oltre 800 norme fiscali oggi in vigore. Serve una revisione profonda, un linguaggio semplice e comprensibile, modelli unificati, un calendario certo. L'obiettivo è un **Codice Tributario Unico**, ma il processo deve essere guidato, non lasciato alla sola tecnica.

B. **Ridurre il carico fiscale in modo strutturale.**

La riduzione dell'IRPEF è un primo passo. Apprezziamo l'introduzione di una "IRES premiale" per le imprese che investono in innovazione ed assumono, ma chiediamo che sia strutturale, estesa, stabile nel tempo. Confcommercio continua a chiedere anche di **proseguire nel processo di abolizione dell'IRAP**, che ancora penalizza società di persone e società di capitali.

C. **Introdurre una vera fiscalità per le PMI.**

Serve una fiscalità di prossimità, costruita su misura per le imprese di minori dimensioni, che spesso sono quelle più esposte alle difficoltà interpretative ed alla complessità degli oneri amministrativi.

D. **Promuovere strumenti di collaborazione.**

Il **"Concordato Preventivo Biennale"** è uno strumento di **"compliance"** molto importante, perché **sposta il**

rapporto Fisco-contribuente dal "sospetto" alla "collaborazione", dal "controllo" all'"interlocuzione preventiva". Siamo favorevoli a questo **"nuovo paradigma"**, ma dobbiamo accompagnare le imprese nell'interpretazione e nelle scelte. I nostri intermediari devono essere formati e dotati degli strumenti necessari.

E. **Governare l'innovazione.**

L'intelligenza artificiale entrerà nella gestione tributaria. Può essere utile nei controlli, nei suggerimenti, nella personalizzazione. Ma deve essere guidata da persone, non sostituirle.

Chiediamo regole, trasparenza, responsabilità.

5. **Le azioni già in campo: la riforma fiscale si accompagna, non si osserva**

Confcommercio ha già messo in campo un piano di accompagnamento all'attuazione della riforma fiscale.

Citiamo, a solo titolo di esempio, alcune iniziative:

- › **Il ciclo di formazione in 8 tappe annuali per i referenti fiscali territoriali.**
- › **La newsletter "Il Fisco semplice", che vogliamo rafforzare come piattaforma di aggiornamento e di dialogo.**
- › **I tavoli di confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, SOGEI.**
- › **L'attività costante del nostro gruppo tecnico-fiscale, che traduce le norme in strumenti operativi.**

6. **Una proposta: un patto per la fiscalità collaborativa**

Vorremmo proporre un vero e proprio **"patto per la fiscalità collaborativa"**. Un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione finanziaria e la Confederazione, fondata su **tre principi**:

- › **Chiarezza normativa e coerenza applicativa.**
- › **Dialogo strutturato tra Istituzioni e corpi intermedi.**
- › **Incentivi alla affidabilità fiscale delle imprese.**

Questo patto può essere l'architave su cui costruire un nuovo **"patto di cittadinanza"**, una nuova fiducia fiscale, che è condizione essenziale per il rispetto delle regole.

7. Conclusioni: Un percorso che Confcommercio deve e può guidare

La riforma fiscale non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. E il successo di questa operazione non dipende solo dalla qualità delle norme, ma da come vengono attuate, comprese, applicate.

Ecco perché Confcommercio c'è!

Con responsabilità, con competenza, con concretezza e pragmatismo.

Per essere **interlocutore istituzionale autorevole ed affidabile**, punto di riferimento per le imprese, alleato di tutti coloro che vogliono legalità, semplificazione e rispetto delle regole.

Essere "protagonisti attivi" nel processo di attuazione della riforma fiscale significa assumersi l'onore e l'onere di costruire un Fisco più giusto, più semplice, più equo, più vicino alle esigenze delle imprese che rappresentiamo.

E noi questa responsabilità ce l'assumiamo per il bene delle nostre imprese e del nostro Paese.

Donatella Prampolini Manzini

Vicepresidente con Delega alle Politiche fiscali e di Bilancio

Vincenzo De Luca

Responsabile Settore Fiscale

Financial Statement

Balance Sheet

	Current	Previous
Assets		
Current Assets	5,867	2,944
Non-Current Assets	18,386	12,932
Total Assets	\$ 24,253	\$ 15,876
Liabilities		
Current Liabilities	3,860	2,876
Non-Current Liabilities	11,873	8,200
Total Liabilities	\$ 15,733	\$ 11,076
Shareholders' Equity		
Equity Capital	6,498	4,180
Retained Earnings	2,022	620
Total Shareholders' Equity	\$ 8,520	\$ 4,800
Total Liabilities And Shareholders' Equity	\$ 24,253	\$ 15,876

Cash Flow Statement

	Current
Operating Activities	
Net Income	1,241
Adjustments To Reconcile Net Income	1,450
Changes In Operating Assets And Liabilities	890
Total Operating Activities	\$ 3,581
Investing Activities	
Marketable securities	(270)
Property, plant and equipment	(891)
Total Investing Activities	\$ (1,161)
Financing Activities	
Issuance Of Term Debt	3,077
Repayments Of Term Debt	(852)
Total Financing Activities	\$ 2,225

Income Statement

	Current	Previous
Net Sales	9,682	6,201
Cost of Sales	7,087	5,000
Gross Margin	\$ 2,595	\$ 1,201
Operating Expenses	1,099	700
Administrative Expenses	345	200
Total Operating Expenses	\$ 1,244	\$ 900
Operating Income	\$ 1,351	\$ 301
Income Tax	100	50
Net Income	\$ 1,251	\$ 251



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO TRA LO STRUMENTO HARDWARE O SOFTWARE MEDIANTE IL QUALE SONO ACCETTATI I PAGAMENTI ELETTRONICI E LO STRUMENTO MEDIANTE IL QUALE SONO REGISTRATI E MEMORIZZATI I DATI DEI CORRISPETTIVI; DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA MEMORIZZAZIONE PUNTUALE E LA TRASMISSIONE AGGREGATA DEI DATI DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il nuovo obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e in vigore per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. L'obiettivo è garantire una piena integrazione tra incasso e certificazione fiscale, assicurando maggiore trasparenza, tracciabilità e riduzione degli errori nelle comunicazioni dei corrispettivi.

Il collegamento tra POS e registratori telematici non richiederà installazioni o interventi tecnici: l'associazione avverrà esclusivamente online, attraverso un servizio dedicato disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Gli esercenti potranno selezionare il proprio registratore telematico e abbinarlo agli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, scegliendo tra quelli già comunicati dagli operatori finanziari.

Per agevolare l'adeguamento, è previsto un periodo transitorio: gli esercenti che dispongono già di POS al 1° gennaio 2026 avranno 45 giorni di tempo, a partire dalla data di attivazione del nuovo servizio, per completare la registrazione. A regime, la comunicazione relativa a nuovi POS dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese.

CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83 (C.D. "ART BONUS") – CHIARIMENTI RIGUARDANTI IL DECRETO MINISTERIALE 23 DICEMBRE 2024, N. 463, RECANTE "CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL "FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO"

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 279 del 2025

Con la risposta all'interpello n. 279 del 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al DM 23 dicembre 2024, n. 463, recante "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo".

In specie, l'associazione istante ha chiesto se, a seguito del suo inquadramento tra i Centri di produzione musica riconosciuti dal Ministero della Cultura, possa rientrare tra i soggetti ammessi al beneficio fiscale c.d. Art Bonus, previsto dall'art. 1 del DL 31 maggio 2014, n. 83, per le erogazioni liberali destinate a sostegno della propria attività.

Il Ministero ha precisato che, L'Agenzia delle Entrate, acquisito apposito parere del Ministero competente, chiarisce che l'Associazione rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali ammissibili al beneficio fiscale c.d. dell'Art Bonus in quanto, ai fini del beneficio, non è necessario che il soggetto percepisca effettivamente contributi FNSV, ma che l'attività svolta sia astrattamente riconducibile alle categorie previste dai decreti ministeriali sullo spettacolo dal vivo.



OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE REDDITI DEL DE CUIUS – ARTICOLO 65 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - MINORE AUTORIZZATO AD ACCETTARE L'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO – ARTICOLI 459, 471 E 484 DEL CODICE CIVILE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 275 del 2025

Con la Risposta n. 275 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius, quando l'erede è un minore autorizzato ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario.

Nel caso di specie, l'erede minore di età è stato autorizzato dal tribunale a tale accettazione, ma l'inventario non è ancora stato redatto. Il problema, dunque, è comprendere se il minore debba presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius entro i termini ordinari o se sia necessario attendere la conclusione della procedura di accettazione con beneficio d'inventario.

L'Agenzia afferma che la qualità di erede sorge con la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, anche se l'inventario non è ancora stato redatto. Quest'ultimo ha solo la funzione di delimitare la responsabilità patrimoniale. Pertanto, il minore nel caso di specie deve considerarsi erede a tutti gli effetti dal momento della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e, di conseguenza, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta e ad effettuare i versamenti d'imposta nei termini prorogati di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di rinunciare all'eredità nei termini previsti dal codice civile.

MODIFICHE AL MODELLO AA5/6 PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, NON OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ IVA, DA UTILIZZARE PER LA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE, PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI E PER LA COMUNICAZIONE DELLE AVVENUTE FUSIONI, CONCENTRAZIONI, TRASFORMAZIONI ED ESTINZIONI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2025

Il Provvedimento direttoriale del 17 novembre 2025 introduce istruzioni aggiornate per la compilazione e presentazione del modello AA5/6, sostituendo completamente quelle precedenti.

Come noto, il modello AA5/6, introdotto nel 2009, è lo strumento con cui enti, associazioni e società non obbligate alla dichiarazione di inizio attività Iva richiedono il codice fiscale o comunicano variazioni e operazioni straordinarie.

In particolare, il provvedimento prevede che quando cambia il rappresentante legale, il modello dovrà essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale, oppure inviato tramite raccomandata, Pec o attraverso il servizio web "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. A corredo della domanda dovranno essere allegati i documenti che attestano le informazioni anagrafiche dell'ente e del nuovo rappresentante, insieme a una dichiarazione sostitutiva (articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000), con cui il sottoscrittore conferma la propria qualifica.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – PROVVISORI DI INGRESSO RICONOSCIUTE AL CONSULENTE FINANZIARIO IN CASO DI CAMBIO DI PREPONENTE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO – ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 2024, N. 13

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 20 novembre 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 67 del 20 novembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del concordato preventivo biennale (CPB) ai consulenti finanziari, soffermandosi sul trattamento delle "provvisori di ingresso" riconosciute in occasione del cambio di preponente. Il documento definisce se tali compensi – caratterizzati da natura incentivante e legati alla capacità del consulente di generare nuova raccolta per il nuovo intermediario – possano incidere sulla determinazione del reddito concordato ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 13/2024.

L'Agenzia ricorda che la norma individua in modo tassativo le componenti che possono modificare il reddito oggetto di concordato, escludendo ogni estensione analogica. In questo quadro, le provvisori di ingresso, pur derivando da un evento non ricorrente come

il cambio di preponente, restano strettamente connesse all'attività ordinaria del consulente finanziario. Si tratta infatti di bonus strutturati su obiettivi di raccolta netta, maturabili anche su più anni, e assimilabili ai ricavi tipici dell'attività professionale.

Richiamando anche precedenti orientamenti in materia di ISA, l'Agenzia conferma che tali provvigioni costituiscono ricavi di esercizio e non rientrano tra le plusvalenze o sopravvenienze attive che la legge consente di escludere dal reddito concordato. Di conseguenza, le provvigioni di ingresso non generano alcuna variazione della base imponibile proposta nell'ambito del CPB, in coerenza con il principio di stretta tassatività stabilito dal legislatore.


ESENZIONE IVA – AGEVOLAZIONE “RESTO AL SUD” – RICONOSCIMENTO PER ATTO CONCLUDENTE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 287 del 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 287 del 2025, ha chiarito che il finanziamento “Resto al Sud” non può essere considerato come “riconoscimento per atto concludente” ai fini dell'esenzione IVA prevista per i servizi didattici dall'art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/1972. Il quesito era stato posto da una ditta individuale attiva nell'erogazione di corsi di lingua straniera, che riteneva che l'ottenimento del finanziamento costituisse una forma di riconoscimento pubblico della propria attività formativa.

L'Agenzia ha richiamato la circolare n. 22/E del 2008, ribadendo che l'esenzione IVA richiede sia la natura didattica delle prestazioni sia che esse siano erogate da enti o scuole riconosciuti dalla pubblica amministrazione. Il riconoscimento “per atto concludente” può essere ravvisato solo quando l'ente pubblico approva e finanzia un progetto formativo specifico, esercitando un'attività di controllo sulla sua coerenza con finalità educative di interesse generale.

Nel caso esaminato, il programma “Resto al Sud” finanzia iniziative imprenditoriali e non progetti educativi, valutando elementi economico-finanziari e non contenuti didattici. Mancando quindi il requisito soggettivo richiesto dalla norma, l'Agenzia ha concluso che l'esenzione IVA non può essere applicata ai corsi erogati dall'istante.



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione

data di nascita

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

LICENZA FISCALE PER IL COMMERCIO O LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alla presunta eliminazione, a partire da gennaio 2026, dell'obbligo di licenza fiscale per la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche, si rappresenta quanto segue.

RISPOSTA A decorrere dal 1° gennaio 2026, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, che ha modificato l'art. 29 del Testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995), non sarà più necessaria la licenza fiscale per le attività di vendita o somministrazione al minuto di bevande alcoliche, come bar, ristoranti o negozi, non soggette a obbligo di denuncia doganale. In tali casi, l'obbligo sarà sostituito da una comunicazione di attività tramite SUAP, che verrà trasmessa automaticamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Resta invece obbligatoria la licenza fiscale per gli impianti, depositi o attività che producono, trasformano o detengono alcolici in quantità significative, come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 29 TUA. Infine, chi in passato ha operato senza licenza dovrà verificare se rientra tra le attività che restano obbligate alla licenza o tra quelle che, dal 2026, saranno soggette soltanto alla comunicazione SUAP.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al rapporto tra le disposizioni esonerative previste ai fini IVA per i corrispettivi memorizzati e trasmessi giornalmente e le disposizioni in materia di contabilità semplificata per le imprese minori.

RISPOSTA Come noto, l'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 stabilisce in modo esplicito che la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi tramite registratore telematico sostituiscono integralmente la tenuta del registro dei corrispettivi IVA previsto dall'art. 24 del DPR 633/1972, senza distinzione tra operazioni soggette o non soggette a IVA. Grazie a tale equiparazione, per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, l'utilizzo del registratore telematico consente automaticamente di soddisfare anche le funzioni sostitutive attribuite ai registri IVA dai commi 4 e 5 dell'art. 18 del DPR 600/1973, che normalmente permettono di evitare la tenuta del registro degli incassi e pagamenti. La memorizzazione telematica, infatti, assume la stessa efficacia probatoria e documentale dei registri IVA sostitutivi. Rimangono invece invariati gli obblighi relativi al registro delle fatture emesse e al registro degli acquisti, che devono continuare ad essere tenuti in quanto non coinvolti dalla disciplina della trasmissione telematica dei corrispettivi. Pertanto per i soggetti in contabilità semplificata, l'uso del registratore telematico soddisfa sia gli obblighi IVA sia quelli civilistici legati alla contabilità per cassa, nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 127/2015 e dall'art. 18 del DPR 600/1973.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

DOMANDA Vengono chiesti chiarimenti in merito al riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, di cui all'art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021.

RISPOSTA Il citato articolo 5 stabilisce che il contribuente, il quale intende aderire al riversamento spontaneo del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, deve restituire le somme corrispondenti al credito R&S indebitamente utilizzato o in un'unica soluzione (entro il 3 giugno 2025) o in tre rate annuali di pari importo (con scadenza 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026). Alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, occorre evidenziare che la procedura non consente di suddividere, ulteriormente, ciascuna rata all'interno dello stesso anno. La procedura di riversamento è disciplinata da una normativa speciale, che ha, dunque, regole proprie e non si coordina con le ordinarie forme di rateazione o di ravvedimento applicabili

ad altre tipologie di debito fiscale. Per queste ragioni, il tema merita una valutazione anche in sede istituzionale. Sebbene la normativa attuale non preveda margini di flessibilità, può essere opportuno avviare un confronto con i competenti soggetti istituzionali per verificare l'eventuale possibilità di interventi correttivi o di misure che consentano una gestione più sostenibile degli adempimenti finanziari richiesti alle imprese.

ISCRIZIONE AL RUNTS

DOMANDA **Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di iscrizione al Runts per un'associazione che svolge una attività che rientri nell'ambito del Terzo Settore.**

RISPOSTA Una associazione, nel caso in cui svolga una attività che rientri nell'ambito del Terzo Settore e intenda acquisire la qualifica di ETS, può certamente valutare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tal fine, l'iscrizione richiede la verifica preliminare dello statuto, che deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017; in caso contrario sarà necessario procedere con gli adeguamenti statutari prima della presentazione dell'istanza. L'ufficio RUNTS competente effettuerà la verifica formale e sostanziale della documentazione e concluderà il procedimento con l'iscrizione o con una richiesta di integrazioni.

FATTURE DA INCASSO IMMEDIATO NEI PUBBLICI ESERCIZI

DOMANDA **Si chiede se è corretta la prassi secondo cui il pubblico esercizio emette lo scontrino (i.e. documento commerciale) al momento dell'incasso, consegnandolo al cliente, e successivamente emette una fattura elettronica che richiama in nota il numero dello scontrino.**

RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 22 del DPR 633/1972, i pubblici esercizi che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti a emettere fattura, se non su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. L'articolo 21, inoltre, prevede che la fattura immediata sia emessa al momento di effettuazione dell'operazione, ammettendo un termine tecnico massimo di dodici giorni. Infine, l'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 dispone che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico (RT) sostituisca integralmente gli obblighi di certificazione fiscale (annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/1972). Ne deriva che, quando il cliente richiede fattura prima o contestualmente al pagamento, l'esercente dovrebbe emetterla in luogo dello scontrino, non successivamente. Viceversa, una fattura emessa dopo lo scontrino, e riferita alla medesima somministrazione, rappresenterebbe una duplicazione documentale che, pur non generando un'imposta non versata, potrebbe determinare irregolarità formali e differenze nei flussi trasmessi all'Agenzia. La prassi descritta - per quanto giustificata da esigenze pratiche (rapidità alla cassa, personale non sempre abilitato alla fatturazione, mancanza di moduli tecnici per l'emissione immediata della fattura) - non sembra dunque allineata al quadro normativo brevemente riassunto. Occorrerebbe, invece, assicurare il rilascio immediato della fattura in luogo dello scontrino qualora la richiesta del cliente avvenga prima dell'emissione del documento commerciale. Tuttavia, se richiesta successivamente al rilascio del documento commerciale, la fattura deve indicare anche gli estremi del medesimo documento commerciale, oltre che la data dell'operazione e deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) entro 12 giorni da tale data. Occorre però considerare che, con l'invio telematico dei corrispettivi, l'emissione sia dello scontrino (o "documento commerciale") sia della fattura elettronica per la stessa operazione può creare duplicazioni di dati. Per questo motivo la procedura è generalmente sconsigliata.



Gennaio

MARTEDÌ 13 GENNAIO

Acconto Iva

Ravvedimento sprint relativo al versamento dell'acconto IVA

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

GIOVEDÌ 15 GENNAIO

IMU

Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU

Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

VENERDÌ 16 GENNAIO

Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Ritenute di imposta e di acconto

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Dividendi

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

MARTEDÌ 20 GENNAIO**Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax credit pagamenti elettronici

Misuratori fiscali e registratori telematici

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

LUNEDÌ 26 GENNAIO**Intrastat**

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

GIOVEDÌ 29 GENNAIO**Modello 770**

Presentazione del Mod. 770/2025 entro 90 giorni dalla scadenza

Modello Redditi ENC**Modello Redditi PF****Modello Redditi SC****Modello Redditi SP****IRAP**

Presentazione del Mod. Redditi 2025 e IRAP 2025 entro 90 giorni dalla scadenza

